

[omissis]

RILEVATO

1. che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di xxx ha rigettato l'appello proposto da xxx nei confronti della sentenza di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dal xxx volto al riconoscimento del diritto all'assunzione nel profilo A.T.A. - Assistente Tecnico Area AR01 nella provincia di xxx con decorrenza dal settembre 2011 ed alla condanna al risarcimento dei danni del xxx;
2. che il "decisum" di tale statuizione è fondato sul rilievo che dell'eventuale lesione del diritto di scelta di altro concorrente (xxx), determinato dalle modalità applicative della L. n. 192 del 1994, avrebbe potuto dolersi quest'ultimo, non obbligato ma solo facoltizzato ad esercitare l'opzione attribuita da detta legge, ma non il xxx, che sosteneva di essere stato pregiudicato per il fatto che il concorrente avente diritto all'opzione avrebbe potuto ottenere la sede prescelta e non una diversa sede con lesione della posizione in graduatoria di esso ricorrente;
3. che avverso questa sentenza xxx ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo al quale ha resistito con controricorso xxx; sono rimasti intimati xxx; il xxx si è costituito al solo fine dell'eventuale partecipazione alla pubblica udienza; xxx non ha svolto attività difensiva;
4. che il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso;

CONSIDERATO

5. che con l'unico articolato motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 52 c. 7 del CCNL in materia di mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2011/2012 e dell'art. 33 c. 5 della L. n. 104 del 1992;
6. che il ricorrente deduce che l'Amministrazione, nel ripartire i posti di assistente tecnico Area AR01 tra quelli per i quali era necessario il possesso della patente D e quelli per i quali siffatta patente non era invece necessaria, aveva violato i criteri di cui all'art. 52 c. 7 del CCNL relativo alla mobilità per l'anno scolastico 2011/2012;
7. che il ricorrente sostiene che l'art. 33 della L. n. 104 del 1992 attribuisce il diritto di opzione tra le sedi disponibili al momento della scelta e non al momento della eventuale rinuncia di altri concorrenti;
8. che in via preliminare, quanto alla regolarità del contraddittorio, deve ritenersi che, pur non avendo il ricorrente fornito la prova del completamento della procedura notificatoria del ricorso nei confronti di xxx, non è necessaria l'adozione di provvedimenti volti a sollecitare la produzione degli atti relativi alla avvenuta consegna del plico contenente il ricorso, dovendo la causa essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso, per le ragioni che verranno di seguito esposte;
9. che trova, infatti, applicazione il principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - che consente al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. SSUU 9936/2014; Cass. 12002 del 2014);
10. che le censure sono inammissibili nella parte in cui fanno riferimento alla ripartizione dei posti da assegnare (posti necessitanti il possesso della patente D e posti non necessitanti del possesso della patente D), alle operazioni di nomina svolte il 24.8.2011 ed alla graduatoria permanente per la Provincia di xxx perchè tali atti non sono stati riprodotti nel ricorso, nelle parti salienti e rilevanti, non risultano allegati al ricorso e nemmeno ne risulta specificata la sede di produzione processuale; che tali omissioni si pongono in contrasto con i principi sanciti dall'art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4., disposizioni che impongono che, quando siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un error in procedendo, ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, è necessario non solo che il contenuto dell'atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in

ricorso, ma anche che ne venga indicata l'esatta allocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass. SSUU 8077/2012 e 22726/2011; Cass. 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010);

11. che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, il Contratto Collettivo relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2011/2012 costituisce espressione di negoziazione collettiva integrativa del CCNL del 22.2.2011 (normativo 2006 - 2009 economico 2006 - 2007), che con l'art. 10, ha rimesso alla contrattazione collettiva integrativa nazionale l'individuazione dei criteri e delle modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale;

12. che, pertanto, tale CCNI avrebbe dovuto essere riprodotto nel ricorso ed a questo allegato in applicazione del principio reiteratamente affermato da questa Corte, al quale va data continuità, secondo cui l'esenzione dall'onere di depositare il contratto collettivo del settore pubblico su cui il ricorso si fonda deve intendersi limitata ai contratti nazionali, con esclusione di quelli integrativi, atteso che questi ultimi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell'amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, ottavo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001. (Cass. 5745/2014, 19227/2011, 8231/2011, 28859/2009);

13. che la riproduzione nel ricorso del solo comma 7 dell' art. 52 del richiamato CCNI non può ritenersi sufficiente ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6, e dell' art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. c.p.c., in quanto la riproduzione parziale della clausola contrattuale, che il ricorrente assume violata dalla Corte territoriale, non solo è incompatibile con i principi generali dell'ordinamento e con i criteri di fondo dell'intervento legislativo di cui al citato D.Lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione normofilattica della Corte di Cassazione, ma contrasta anche con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall'art. 1362 e sgg., e, particolare, con la regola prevista dall'art. 1363.c.c., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l'interpretazione esaustiva della questione che interessa (Cass. 15495/2009; 27876/2009;28306/2009; 2742/2010; 3459/2010; 3894/2010; 4373/2010; 6732/1010);

14. che il ricorso è infondato nella parte in cui è dedotta la violazione dell'art. 33 c. 5 della L. n. 104 del 1992 in quanto tale disposizione, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, si limita ad attribuire al lavoratore che assiste una persona con handicap in situazione di gravità (coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta' 3 Corte di Cassazione - copia non ufficiale xxx oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede ma non obbliga assolutamente il titolare del diritto a scegliere la sede che appaia più conveniente per l'assolvimento dei compiti di assistenza;

15. che, pertanto, il ricorrente non può dolersi in alcun modo dell'eventuale violazione della disposizione innanzi richiamata in danno del soggetto avente diritto alla scelta della sede più prossima al domicilio della persona da assistere;

16. che sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato;

17. che, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., il ricorrente va condannato alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente xxx;

18. che, quanto al xxx, agli intimati xxx non v'è spazio per la pronunzia sulle spese perchè questi non hanno svolto alcuna attività difensiva; 19. che, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13;

P.Q.M.

La Corte Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente xxx le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 4.000,00, per compensi professionali ed C 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA. Nulla quanto al xxx, agli intimati ed a xxx. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 .
Così deciso in Roma nell' Adunanza Camerale del 12 dicembre 2017.